

Policy
In materia di
remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17/01/2019

Procedura interna sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti
ai sensi dell'art. 117 bis del D. Lgs. 385/1993, dell'art.4, comma 4 del Decreto n.644 del 30 giugno 2012, del Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, degli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera 286/2018) Approvata da parte delle funzioni di Risk management e di Compliance.

Sommario

1. La normativa di riferimento

2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti

3. Le caratteristiche della CFA

4. Le modalità di applicazione della CFA

5. Le caratteristiche della CIV

6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”

7. Criteri di applicazione della CIV

8. Determinazione dei costi dell'Istruttoria veloce

Tabelle riepilogative

Elenco causali ai fini della determinazione del saldo disponibile per l'applicazione della CIV

1. La normativa di riferimento.

L'art. 6 *bis* del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'**art. 117-bis**, rubricato "**Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**". Tale norma disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché "**una commissione onnicomprensiva** (di seguito, per brevità, "**CFA**") *calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*", che "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito, per brevità, "**CIV**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge ha disposto che la CIV "*non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre Bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi*".

Inoltre, con l'emanazione del **Decreto n. 644 del 30 giugno 2012**, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art.117 *bis* del TUB. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è inoltre previsto che la Banca provveda a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate che individuino i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Il **Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia** in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevede, poi, espressamente che "*la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata*".

Infine, gli **Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Delibera 286/2018)**, dispongono espressamente che "*l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali*" e che "*nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative*".

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle citate Disposizioni e dai suddetti Orientamenti di Vigilanza, **con il presente documento si formalizzano, all'interno di un unico documento, le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CFA e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi**, già peraltro disciplinati, sia dalle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2012, 11/04/2012 e 25/07/2017, sia nelle conseguenti modifiche apportate al Regolamento e al Processo del credito della Banca approvati dal Consiglio di Amministrazione del 28/06/2017.

Si evidenzia che, anche in considerazione della particolare natura di tali commissioni oltre che in ottemperanza delle suddette disposizioni, la Banca procederà ad individuare le attività di controllo dedicate, la relativa periodicità, i soggetti responsabili, nonché le linee di reporting e le modalità di rendicontazione agli organi aziendali, all'interno del Regolamento interno Crediti.

2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

La Delibera CICR 644/2012, ha specificato che:

- ✓ **“cliente”** è il soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca e che, non sono da considerare come “clienti”: *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria”*;
- ✓ **“affidamento”** o **“somma messa a disposizione del cliente”** o **“linea di credito”** è la *“somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità”*;
- ✓ **“sconfinamento”**: ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l’utilizzo o l’addebito, sottintende le *“somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli”* o in eccedenza rispetto all’affidamento concesso (*“utilizzo extrafido”*), o in mancanza di un affidamento, *“in eccedenza rispetto al saldo del cliente (sconfinamento in assenza di fido)”*;
- ✓ la disciplina *“si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori”*.

Inoltre, gli Orientamenti di Vigilanza hanno confermato che, oltre all’**apertura di credito in c/c** (in base alla quale il cliente *“ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell’affidamento”*), sono inclusi tra i finanziamenti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina **“tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo”**.

Alla luce di quanto sopra, la Banca applica la presente Policy sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ai **seguenti finanziamenti o utilizzi extra fido** posti in essere con **“clienti”**, come sopra definiti, siano essi **consumatori o non consumatori**:

1. **aperture di credito regolate in c/c** (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. **affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero** (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un **utilizzo rotativo del fido nell’ambito di un plafond** messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l’anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all’incasso.

Al contrario, **non** vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca “a partita” e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito, quali:

- a. **anticipi fatture, contratti e altri documenti;**
 - b. **anticipazioni s.b.f.;**
 - c. **sconto di portafoglio commerciale;**
 - d. **anticipi export;**
 - e. **finanziamenti import;**
3. **fidi promiscui** aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
 4. **sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito** (cd. “scoperto”);
 5. **sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito** (cd. “sconfinamento”);

2. Le caratteristiche della CFA.

La commissione onnicomprensiva (CFA) è “calcolata in maniera **proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento**” e il suo ammontare “**non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente**”.

Pertanto essa deve essere calcolata:

- ✓ rispettando il **principio della proporzionalità** rispetto alla somma e alla durata dell’affidamento;
- ✓ **applicandola sull’intero importo messo contrattualmente a disposizione** del cliente e per il relativo periodo temporale, **a prescindere dall’effettivo utilizzo del fido stesso**.

Inoltre il CICR ha disciplinato anche il **concetto dell’onnitività della CFA** specificando quali voci di spesa debbano, o meno, essere ricomprese all’interno della medesima commissione. In particolare, è stato specificato che “**l’onnitività della commissione (...) comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all’utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l’istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento**”.

Ne consegue che **la Banca non può applicare tali voci di spesa**, dovendole intendere come ricomprese all’interno della suddetta commissione, **indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione**.

Non rientrano, invece, nella CFA:

1. le **imposte**;
2. le **spese notarili**;
3. gli **oneri conseguenti all’inadempimento** del cliente;
4. le **spese per l’iscrizione dell’ipoteca**;
5. Le spese per la redazione di perizie estimative di beni immobili;
6. le **spese a fronte di servizi di pagamento** per l’utilizzo dell’affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell’incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell’affidamento medesimo.

Inoltre, il CICR ha specificato anche che tale commissione:

- ✓ può essere determinata “**tenendo conto della specifica tipologia di affidamento**”, prevedendo così anche la possibilità di una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- ✓ viene addebitata secondo le **modalità previste dal contratto**. È così confermata la possibilità per la banca di determinare nel contratto le varie modalità di applicazione della CFA.

In particolare, si ritiene possibile una sua applicazione anche per **aliquote differenziate per ogni fascia di affidamento**, ferma restando, naturalmente, la possibilità di applicare anche un’aliquota uniforme per l’intero affidamento concesso e salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;

- ✓ **se addebitata in anticipo**, “**ne viene restituita la parte eccedente**” in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Gli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia hanno specificato, poi, che è possibile applicare oneri ulteriori rispetto alla CFA **solo** a condizione che remunerino “**attività che non siano a esclusivo servizio dell’apertura di credito concessa**” e che **non** sono, pertanto, conformi alla regola dell’onnitività gli oneri:

- ✓ correlati alla **mera presentazione dei documenti** di cui si richiede l’anticipazione;
- ✓ per la **tenuta, movimentazione e liquidazione** periodica di “**conti tecnici**”, che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

3. Le modalità di applicazione della CFA.

Alla luce del quadro normativo di cui ai precedenti Paragrafi 1, 2 e 3 la Banca applica la CFA sugli affidamenti posti in essere con “**clienti**”, come sopra definiti, nelle misure massime e con le modalità di seguito descritte.

1. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori: massimo 0,5% trimestrale;
2. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD: massimo 0,5% trimestrale;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD: massimo 0,5% trimestrale;
4. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori: massimo 0,5% trimestrale;
5. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD: massimo 0,5% trimestrale;
6. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori: massimo 0,5% trimestrale;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori: massimo 0,5% trimestrale;
8. anticipo fatture, contratti o altri documenti: massimo 0,5% trimestrale;
9. anticipazioni al s.b.f.: massimo 0,5% trimestrale;
10. sconto di portafoglio commerciale: massimo 0,5% trimestrale;
11. anticipi export: massimo 0,5% trimestrale;
12. finanziamenti import: massimo 0,5% trimestrale;
13. fidi promiscui: massimo 0,5% trimestrale;

In particolare, si evidenzia che:

- ✓ per garantire il **principio della proporzionalità**: la CFA è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;
- ✓ è rispettato il **limite di legge** dello 0,5% trimestrale;
- ✓ in caso di **fido concesso o estinto nel corso del trimestre**: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale di effettiva messa a disposizione delle somme;
- ✓ in caso di **variazioni della percentuale di CFA o dell'importo dell'affidamento**: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;
- ✓ sono state **azzerate** tutte le voci di spesa, che sono state ritenute incompatibili con il principio di onnicomprensività della CFA da parte del CICR o della Banca d'Italia con le citate disposizioni;

5. Le caratteristiche della CIV.

In base a quanto all'art. 4 del Decreto CICR 644/12, la CIV deve avere le seguenti **caratteristiche**:

a) è **determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto**. Possono comunque essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela.

Nei contratti con **oggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è **superiore a 5.000,00 euro**; non possono essere previsti più di **tre scaglioni** di importo;

b) **non eccede i costi mediamente sostenuti** dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;

c) è applicata **solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente**;

d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

La CIV non è dovuta quando:

a) nei rapporti con i **consumatori**, ricorrono **entrambi** i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il **saldo disponibile debitore** complessivo - anche se derivante da più addebiti - è **inferiore o pari a 500 euro**, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
- lo sconfinamento **non** ha durata **superiore a sette giorni consecutivi**.

Il consumatore beneficia di tale esclusione per **massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri** di cui si compone l'anno solare.

b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;

c) lo sconfinamento **non** ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV (definizione di “saldo disponibile”)

L'art. 4 comma 2, lett. d) del Decreto CICR 644/2012 stabilisce che la CIV “è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**”.

Si rende pertanto necessario fornire una **definizione** puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:

- la **data “contabile”**: rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la **data “valuta”**: è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
- la **data “disponibile”**: indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono assumere, per lo stesso movimento, valori diversi e la loro decorrenza dipendere dal tipo di operazione eseguita.

In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative.

Il **saldo disponibile di fine giornata** è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data “disponibile” sopra definita e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione del saldo disponibile **non** si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate dalla Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, è necessario che il sistema informatico garantisca il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata come sopra definito, **non** tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un'istruttoria veloce. Ciò, comunque, viene meglio dettagliato nel successivo Paragrafo 7.

7. Criteri di applicazione della CIV.

In caso di utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile del conto corrente non affidato, o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello stesso sconfinamento, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce per accertare il merito creditizio del cliente e per consentire l'addebito tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

Tali casi si riferiscono esclusivamente a quelle **situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione ai fini della successiva autorizzazione dello sconfinamento**, quali:

- *pagamento titoli e effetti;*
- *esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;*
- *pagamento deleghe fiscali;*
- *prelevamento di contante alla cassa*

La casistica **non** ricomprende i casi in cui **non** è svolta alcuna attività istruttoria, perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare. Tali casi sono:

- *addebito insoluti;*
- *addebiti per utilizzo di Carte di Credito con rischio a carico della Banca;*
- *addebiti diretti (SDD) con rischio a carico della Banca (es. Telepass, ecc.);*

Inoltre **non** viene comunque applicata la CIV qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore della Banca**, ossia nei seguenti casi:

- *addebito di competenze o interessi debitori;*
- *addebito di spese;*
- *pagamento rata mutuo erogato dalla stessa Banca;*

L'**elenco di tutte le causali** relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del calcolo del saldo disponibile ai fini CIV è allegato al presente documento sotto la lettera "A".

I rapporti su cui è applicata la CIV sono i seguenti:

1. c/c a consumatori in euro;
2. c/c a non consumatori in euro;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori;
4. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD;
5. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD;
6. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a consumatori - MCD;
8. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori;
9. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria a non consumatori;
10. fidi promiscui;

L'autorizzazione allo sconfinamento **non** pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV, pur applicata ad ogni sconfinamento nei modi e alle condizioni meglio specificate anche nel successivo Paragrafo 8, viene **addebitata trimestralmente** a valere sul relativo rapporto, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

Inoltre, rientrando nel calcolo del TEG ai fini del rispetto del tasso soglia trimestrale previsto dalla normativa in materia di usura, il sistema informatico garantisce il suo conteggio e, in ogni caso, il rispetto della stessa normativa.

8. Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Principale obiettivo dell'istruttoria veloce è valutare se il cliente, in procinto di essere autorizzato ad utilizzare delle disponibilità in supero rispetto alle somme depositate o alla linea di credito concessa, si trovi nelle condizioni di rimborsare il credito ottenuto in un orizzonte temporale circoscritto (di norma entro cinque giornate lavorative).

In relazione a queste **urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica**, la Banca è tenuta a svolgere un'attività di analisi e valutazione che richiede quantomeno un sommario **esame della complessiva esposizione debitoria del cliente**, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti. Ciò procedendo anche attraverso una tempestiva ed aggiornata **consultazione di archivi informativi** esterni, sia pubblici che privati (CERVED, Archivi camerale, Registro informatico dei protesti, Registri immobiliari, Centrale Rischi Banca d'Italia), sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni (SAR, WPEG, Interrogazione movimenti di c/c,)

I costi sostenuti sono imputabili sia alle **spese vive** per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'**esposizione al rischio di credito** della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttoria richiede talora anche il coinvolgimento delle **strutture aziendali interne deputate ai controlli** sulla qualità del credito, sulla conformità alla normativa e sulla valutazione e conseguente copertura dei rischi della Banca, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati.

In particolare la **quantificazione del tempo di lavoro** dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione ad alcune variabili, tra cui, sintetizzando, si indica:

1. l'entità dello sconfinamento analizzato;
2. la presenza di eventuali ulteriori sconfinamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, anche a valere su altri rapporti riferibili al cliente;
3. l'importo dell'eventuale affidamento già esistente;
4. il profilo e la posizione complessiva del cliente e di eventuali soggetti collegati;
5. il numero e la natura delle banche dati, esterne o interne, consultate;

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a € 50,00.

In ogni caso la Banca non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di € 400,00 addebitabile a titolo di CIV.



Tabelle Riepilogative – Commissione di istruttoria veloce

C.I.V. – NON CONSUMATORI

Rapporti Affidati			Rapporti non affidati		
Limite di applicazione		€ 50,00	Limite di applicazione		€ 50,00
Max. trimestrale		€ 400,00	Max. trimestrale		€ 400,00
Fasce	Limite	Importo	Fasce	Limite	Importo
1	5.000,00	€ 15,00	1	5.000,00	€ 15,00
2	25.000,00	€ 25,00	2	25.000,00	€ 25,00
3	9.999.999,99	€ 50,00	3	9.999.999,99	€ 50,00

C.I.V. – CONSUMATORI

Rapporti Affidati			Rapporti non affidati		
Limite di applicazione		€ 50,00	Limite di applicazione		€ 50,00
Max. trimestrale		€ 200,00	Max. trimestrale		€ 200,00
Fasce	Limite	Importo	Fasce	Limite	Importo
	9.999.999,99	€ 15,00		9.999.999,99	€ 15,00

Elenco causali ai fini della determinazione del saldo disponibile per l'applicazione della CIV

causale	descrizione	esente CIV
0001	Versamento titoli di credito su piazza	No
0002	Versamento titoli di credito fuori piazza	No
0003	Vers.cont. cassa continua	No
0004	Versamento contante a mezzo bancomat	No
0005	Prelevamento su nostro bancomat	sì
0006	Accredito per incassi con addebito preautorizzato	No
0007	Accredito per incassi	No
0008	Disposizioni di incasso preautorizzate impagate	No
0009	Incasso tramite p.o.s.	No
0010	Emissione assegni circolari	No
0011	Pagamento utenze	No
0012	Cambio Assegno nostro Istituto	No
0013	Vs assegno n.	No
0014	Cedole, dividendi, premiestrati	No
0015	Rimborso finanziamento	sì
0016	Commissioni	sì
0017	Locazioni, premi assicurativi	No
0018	Interessi e competenze	sì
0019	Imposte e tasse	No
0020	Cassetta di sicurezza, custodia valori	sì
0021	Pagamento contributi	No
0022	Custodia/amministrazione titoli	sì
0023	Accrediti riepilogativi per disposizioni rete i.b.	No
0024	Pagamento/incasso documenti sull'Italia	No
0025	Addebiti riepilogativi disposizioni via rete i.b.	No
0026	Vs disposizione a favore di	No
0027	Emolumenti	No
0028	Acquisto/vendita divise estere contro euro	No
0029	Accredito ri.ba.	No
0030	Accredito effetti/doc. s.b.f.	No
0031	Effetti ritirati	No
0032	Effetti richiamati	No
0034	Giroconto	No
0035	Storni ri.ba.	sì
0037	Insoluti ri.ba.	sì
0039	Vs disposizione per emolumenti	No
0041	Pagamento/disposizione a mezzo bancomat	No
0042	Effetti insoluti/protestati	sì
0043	Operazione PagoBANCOMAT	sì
0044	Utilizzo credito documentario sull'estero	No
0045	Utilizzo carta di credito	sì
0046	Mandati di pagamento	No
0047	Utilizzo credito documentario sull'Italia	No
0048	Bonifico a vs favore	No
0049	Vs assegno a copertura garantita n.	No
0050	Pagamenti diversi	No
0051	Assegni turistici	No
0052	Prelevamento	No
0053	Utilizzo credito documentario sull'Italia	No
0054	Rimessa assegni bancari con regolamento diretto	No
0055	Assegni insoluti/protestati	sì
0056	Effetti/assegni al dopo incasso	No
57	Restituzione assegni/vaglia irregolari	sì
0058	Reversali d'incasso	No
0059	Rimessa ass.circ./vaglia con regolamento diretto	No
0060	Rettifica valute	No
0061	Rimessa effetti con regolamento diretto	No
0062	Saldo	No
0063	Sconto effetti diretti	No
0064	Sconto effetti	No

0065	Competenze di sconto	si
0066	Spese	si
0067	Rimessa ass.circ./vaglia con regolamento tramite	No
0068	Storno scritture	si
0069	Rimessa assegni bancari con regolamento tramite	No
0070	Compravendita a contanti titoli/diritti di opzione	No
0071	Rimessa effetti con regolamento tramite	No
0072	Utilizzo credito documentario da estero	No
0073	Rimessa ass./eff. insoluti/ric. con regol.tramite	No
0074	Valori bollati	No
0075	Rimessa altri titoli con regolamento tramite	No
0076	Rimessa altri titoli con regolamento diretto	No
0077	Girofondi	No
0078	Versamento	No
0079	Disposizione di giroconto	No
0080	Compravendita a termine di titoli	No
0081	Accensione riporto titoli	No
0082	Estinzione riporto titoli	No
0083	Sottoscrizione titoli/fondi comuni	No
0084	Titoli scaduti o estratti	No
0085	Aumento di capitale e/o operazioni societarie	No
0086	Finanziamenti import	No
0087	Anticipazioni export	No
0088	Utilizzo conto valutario	No
0089	Operaz. in divisa o lirec/estero regol. in stanza	No
0090	Pagamento/incasso rimesse documentate da/su estero	No
0091	Prelevamento bancomat su altri istituti	si
0092	Costo libretti assegni	si
0093	Costo moduli valutari	si
0094	Commissioni e spese su operazioni in titoli	si
0095	Commissioni e spese su operazioni con l'estero	si
0096	Caricamento tessera MiniPAY da contante	si
0603	Variazione destinazione/istituto titoli	No
1990	Somma convertita	No